## Ai GENITORI

AI DOCENTI

## Oggetto: COVID-19 – Aggiornamento modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso – Circolare Ministero della Salute 37615 del 31.08.2022 – Notifica – Aggiornamento indicazioni operative. PROT/01/09/2022/0005849

Si comunica che, con circolare prot. 37615 del 31.08.2022 – qui trasmessa in allegato – il Ministero della Salute in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19.

Si fa presente che, con riferimento alla circolare prot. 1998 del 19.08.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha impartito ai Dirigenti scolastici e ai Direttori degli Uffici scolastici regionali le indicazioni circa le azioni da intraprendere per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’anno scolastico 2022-2023 sulla base del quadro normativo vigente concernente le misure di sicurezza anti contagio da COVID-19, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza, a tale riguardo, è stata già inviata nota di questo Dipartimento avente prot. AOO/005/5824 del 01.09.2022.

Pertanto la presente aggiorna le indicazioni operative di cui alla nota del Dipartimento **PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE regione Puglia,** avente prot. AOO/005/2380 del 22.03.2022.

Le persone sottoposte alla **misura dell’isolamento** per provvedimento, adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, **conseguente all’esito positivo di un *test* antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 effettuato presso uno degli erogatori facenti parte della rete Regionale SARS-CoV-2, devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.**

Le persone **risultate positive** ad un *test* **diagnostico molecolare** o **antigenico rapido** per SARS-CoV-2 **sono sottoposte alla misura dell’isolamento**, con le modalità di seguito riportate:

**GESTIONE DEI CASI**

* La gestione dei casi **di soggetti sintomatici** è affidata ai Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.
* La gestione dei casi di **soggetti asintomatici** risultati positivi a *test* antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, con produzione automatizzata del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del *test* antigenico rapido di accertamento della guarigione, avviene secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute e sopra riportate, sino al provvedimento di fine isolamento in caso di esito negativo al *test*.

**ISOLAMENTO**

a) per i casi che sono sempre stati **asintomatici** oppure che sono stati **dapprima sintomatici** ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, **l’isolamento** potrà terminare **dopo 5 giorni** dalla positività, purché venga effettuato al **termine del periodo d’isolamento, un *test***antigenico rapido o molecolare presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e **purché l’esito risulti negativo**;

b) **in caso di positività persistente (cd. positivi a lungo termine), l’isolamento potrà essere interrotto al termine del 14° giorno dal primo *test* positivo, a prescindere dall’effettuazione del *test* di accertamento della negativizzazione.**

**CONTATTI STRETTI**

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’**autosorveglianza**, consistente **nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie** di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-*quater* (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 1, **fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un *test* antigenico** rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, **alla prima comparsa dei sintomi** e, **se ancora sintomatici**, **al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto**

**AMBITO SCOLASTICO**

Per la gestione dei casi Covid-19 e dei contatti stretti di casi Covid-19 in ambito scolastico e nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata, si dovrà, quindi, fare riferimento alle indicazioni generali contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. 37615 del 31.08.2022.

**IN SINTESI**

**In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica**

**sono:**

** Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico**

**per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;**

** Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura**

**i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di**

**microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti**

**o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);**

** Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che**

**sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;**

** Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo**

**le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla**

**sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.**

**Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;**

** Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;**

** Ricambi d’aria frequenti.**

**Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni**

**delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:**

**• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);**

**• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;**

**• Aumento frequenza sanificazione periodica;**

**• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione**

**quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;**

**• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti**

**e fasi della presenza scolastica);**

**• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;**

**• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;**

**• Consumo delle merende al banco.**

**SCUOLA DELL’INFANZIA**

Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età).

Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.

**In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:**

• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;

• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;

• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;

• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.

• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

**Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili SUL SITO ISTITUZIONALE e on line**

https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023\_versione+05.08.pdf/ c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842

Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre.

Sono poi da considerare - e se possibile evitare - fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre).

Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L’assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.

In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata”.

Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor”.

Pertanto , in considerazione di quanto esposto ed allegato il Regolamento d’istituto è integrato con le nuove disposizioni di Legge che il genitore è chiamato a condividere attraverso la presa visione e accettazione in ARGO.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria BLONDA